PER

D. FRANCESCO, D. NICOLA, E D. MODESTINO
FRATELLI DI MARTINO

CONTRA

DE' CONJUGI SIGN. D. GIROLAMO AMBROGI
RISPETTAB. PRESID. DELLA REG. CAM.,
E D. ANGELA DI MARTINO.

Comm. l' ottimo Sign. Consig. Presid. D. MICHELE SUAREZ-CORONEL.

Attuario *Sanfestino*.

Napoli XX. Agosto M. DCCC. III.

Ea quæ a patre geruntur, non decet pro disciplina militari a filiis ad irritum revocari.
Impp. DIOCLETIAN., *&* MAXIM. L. 7. C. *de restitution. milit.*

Si quis velit factum alienum promittere: pœnam, vel quanti ea res sit, potest promittere.
Jurisc. ULPIAN. *L. stipulatio ista* 38. §. 2. D. *de* V.O.

QUANTUNQUE ben noto sia di non poter la dotata della dotazion paterna querelarsi, e tantomeno il marito escusarsi dell' inadempimento della di lei rinunzia su de' beni suoi assunta, pur tuttavia essendo ciò controverso da' Conjugi D. *Angela di Martino*, e dal rispett. Presid. D. *Girolamo Ambrogi* a danno de' figli, ed eredi del dotante Dot. D. *Antonio di Martino*, uopo è, che in sostegno della di costoro difesa a me debolmente affidata venga l' uno, e l' altro assunto brevemente a dichiarare. Ecco dunque il fatto, onde le invincibili ragioni de' clienti miei derivano.

Tema della causa.

PRIMA di solennizzarsi le nozze tra Conjugi sudd., precederono ne' 28. Agosto 1798. nella Città di *Montefusco* i capitoli matrimoniali espressi in un pubblico atto rogato da Not. *Pietro Marciano* (1); con cui il Dot. D. *Antonio di Martino* promise in dote alla sua figlia D. *Angela* duc. 3000. da pagarsi fra un quinquennio dopo contratto il matrim. vinculati per impiegarsi in compra, alla ragione di duc. 600. in fin di ogni anno, coll' interesse intanto scalare al 4. per 100. immune da qualunque peso (2).

Fatto concorrente.

SI convenne, *che i duc. 3000. da pagarsi come sopra siano, e cedano in soddisfazione di tutto, e* quan-

(1) *Fol. 5. ad 8.* (2) *D. fol. 5. a t.*

quanto spetti, e spettar possa ad essa Sig. D. Angela *su de' beni paterni, materni, averni, zierni, e fraterni, ed a quanto altro mai spettar le potesse, tanto per ragion di legitima, quanto per ragion di successione, così particolare, che generale, così nella linea retta di ascendenti, come nella linea collaterale, e ad ogni altra ragione, che caso mai le potesse su di qualsivoglia altra cosa, e sotto qualsivoglia altro pretesto, de' quali beni tutti dovrà farne un ampla amplissima, e real rinunzia, obbligandosi esso Sig. D.* Girolamo *esser tenuto* de proprio, *così sopra de' beni acquistati, che di quelli acquirendi sotto qualunque pretesto sì di compra, che di donazione, e di legato, od altro, nel caso che detta D.* Angela *voglia dire di non aver ricevuto quanto spettar le potesse, obbligandosi di far eseguire d. real rinunzia* (3).

ED a maggior cautela immantinenti aggiunse : *Dichiara esso Sig. D.* Girolamo *esser contento della sudd. promessa dote di duc. 3000. da pagarsi nella soprad. maniera, e si obbliga* nomine proprio *far seguire fra lo spazio di un mese dal giorno degli sponsali la rinunzia facienda da essa Sig. D.* Angela, *anche col suo intervento, ed in ogni caso esser tenuto* de proprio, *obbligando da ora tutti, e qualsivogliano suoi beni acquisiti, ed acquirendi, sotto qualunque pretesto, e ragione* (4).

CONTRATTOSI felicem. il matrim. ne' 15. Luglio 1799. (5), come il dotator D. *Antonio* in contravvenzion dell' obbligo contratto non avea fino a Novembre 1801. pagat' i duc. 1200. per le

---

(3) *Eod. fol. 5. at. ad 6.* (4) *Cit. fol. 6.*
(5) *Eod. 4.*

le due tanne decorse, il convenne perciò in quel tempo il suo genero Presid. *Ambrogi* al pagamento dell'intera dote di doc. 3000. (6). Ma l'ottimo Presid. *Suarez-Coronel*, siccome in vigore dello strom. maritale da lui addotto ordinò il pagam. de' duc. 1200., così pe' restanti duc. 1800. dispose: *Intimetur parti* (7). Essendosi ne' 20. del successivo mese di Dicembre con fede del Banco dello Spirito Santo pagat' i sudd. duc. 1200., furon immantinenti ad esso lui liberati, *non obstante conditione apposita in girata d. fidei crediti de illis non liberandis, nisi secuta renunciatione per d. D.* Angelam *facienda favore præfati* D. Antonii de Martino *ejus patris juxta conventum in citatis capitulis matrim.*; *salva prov. facienda respectu d. petitæ renunciationis tempore integræ satisfactionis dotium* (8).

TROVANDOSI le cose in questi termini se ne morì il dotator D. *Antonio* ne' 6. Marzo del corr. anno 1803. (9), con aver il giorno innanzi per Not. *Antonio Spinelli* il suo nuncupativo testam. solennizzato. Con esso avendo istituito erede universale il primogenito D. *Francesco*, e legitimarj i secondogeniti D. *Nicola*, e D. *Modestino*, ingiunse al primo il peso *di dover dotare le sue sorelle D.* Faustina, *e D.* Mariantonia *nella somma di duc.* 3200. *per ciascheduna, passando a marito* (10). E soggiunse, *che 'l med. fosse tenuto dare ad essa D.* Angela *il resto della dote promessale con altri duc.* 200. *dippiù*, *siccome ha prescritto doversi da-*

A 3 re

(6) *Fol.* 2. *ad* 3. (7) *D. fol.* 3., *& at.*
(8) *Fol.* 9. *ad* 11. (9) *Fol.* 22.
(10) *Fol.* 24.

ne alle altre due sue figlie femmine; e come d. suo erede universale non gli tiene pronti, perciò vuole, che debba consegnarcile dopo il lasso di due anni decorrendi dal giorno della sua morte (11).

MA in cambio di accettar ella la gratificazion paterna, e secondar lo strom. dotale con autorità del Magistrato in tanti modi eseguito, si rivolse ne' 4. Giugno a dedurre nella R. Cam. la redità del defunto padre, *per competerle non meno l'azione del supplemento del paraggio su di essa, che la porzione virile, ed uguale agli altri suoi fratelli, e sorelle, tanto sopra i duc.* 20000. *donati dal di lei avo* D. Francesco seniore *a' figli nascituri dal defunto* D. Antonio, *quanto sopra i beni pervenuti dal prozio* D. Stefano *donati da* D. Modestino *agli stessi figli nascituri* (12).

QUANTUNQUE tal domanda si fosse in se stessa riconosciuta insussistente, non men per l'azione domenicale, che di credito, pure le riuscì felicemente di ottenere, *Quod stante morte secuta qu. Doct.* D. Antonii de Martino, *ac deductione ejus hereditatis formiter facta per comparentem in R. Cam., ne bona in ejus hereditate remansa dilapidentur, adnotentur, & consignentur penes quem cum cautione sumptibus d. hered. pro nunc, & executio committatur Act.* D. Salvatori Scalcione (13).

STANDO costui in *Montefusco* ad eseguir la sua commessione, oppose l'erede universale D. *Francesco* la incompetenza dell' azion promossa (14); onde dal d. Sig. Presid. Com. ne' 10. dello stesso mese di Giugno si ebbe, intese le Parti, quest' al-

tro

(11) *Fol.* 25.
(12) *Fol.* 19. *ad* 21.
(13) *D. fol.* 21. *a t.*
(14) *Fol.* 42., *& a t.*

tro decreto: *Cum effectu exequantur ordines respectu bonorum mobilium, & semoventium. Respectu vero bonorum stabilium, illa consignentur penes quem facta tamen obligatione de non alienando* (15).

LUNGI dal rimuoversi insistè per lo supplemento del paraggio, e per la spertanza de' beni donati, onde ne' 11. del seguente mese di Luglio s'interpose quest' altro decreto: *Super deductis in comparitione, fol. 19., in biduo audiantur Partes . . . . , & interim D.* Franciscus de Martino *servata forma supradictorum dec. infra dies seu se obliget penes acta præsentis causæ de non alienando bona stabilia hereditaria qu. D.* Antooii de Martino *descripta in adnotatione præd., & intra eundem terminum pariter se obliget penes d. acta cum alia idonea persona respectu bonorum mobilium, semoventium, nominum debitorum, atque gemmarum in eadem adnotatione descriptarum, secus providebitur, ut juris. Nec non super aliis deductis per d. D.* Angelam de Martino *in comparitione, fol. 52., respectu existentiæ, vel inexistentiæ aliorum bonorum stabilium, atque nominum debitorum hereditariorum d. qu. D.* Antonii, *capiatur summaria informatio* (16).

QUESTO è quel decreto, che per lo contrario imperio (17), e per lo *refectat ad finem confirmandi* (18), da D. *Francesco*, e D. *Angela* rispettivam. prodotto, ora conviene dalla R. Cam. esaminarsi. Intanto avendo egli richiesto, che 'l suo cognato Presid. *Ambrogi*, per l'obbligo assunto, proccurasse fra competente termine la promessa rinunzia, altrimenti esser tenuto *de proprio*, se gli ri-

A 4 spose

(15) *Fol.* 42. (16) *Fol.* 58. *at. ad* 59.
(17) *Fol.* 63. *ad* 64. (18) *Fol.* 65.

ſpoſe ne' 29. dello ſteſſo meſe di Luglio: *Moneantur Partes ad audiendam proviſionem faciendam per Reg. Cam.* (19): Ch' è quella provvidenza, che anche al preſente aſſi a ſpiegare. Onde io per eſimer i clienti miei da ulterior berſaglio, dimoſtrerò in ſoſtegno del gravame addotto doverſi la di lor ſorella per la incompetenza dell' azion propoſta dal giudizio rimuovere, e determinar inſieme, che 'l ſuo marito adempia all' obbligo contratto in vigor di quello ſteſſo ſtrom., di cui ne ha ſin ora a ſuo favor l'eſatta eſecuzion riportata. Ed ecco l'una, e l'altra cauſa in che conſiſte.

Non compete alla figlia dotata dal padre il ſupplem. del parag.

SI vegga in prima ſe competer poſſa a D. *Angela* la mal dedotta azione del ſupplemento del paraggio ſu' beni del padre, e della porzion verile ſu' beni donati al medeſimo, ed a' figli naſcituri in coſtanza del matrim. contratto con D. *Maddalena Garofalo*.

I. SEBBENE per far ſalvo l'impero maritale, ſi foſſe vietato a' Popoli delle più antiche, e culte Nazioni tor moglie, che oltre la rocca, il fuſo, e tre veſti per cuſtodia piuttoſto, che per ornato della perſona ſeco in dote portaſſe (20); pure le Leggi

(19) *Fol. 68. a t.*

(20) Come nel dichiarano pe' *Germani* TACITO *de morib. Germanor. c.* 18., ed EINNECIO *antiquit. Roman. lib. I. tit.* 8. *n.* 2., per gli *Aſſirj* ELIANO *hiſtor. variar. IV.*, I., pe' *Babilloneſi* ERODOTO I. 196., per gli *Armeni* l'Imperator GIUSTINIANO *Novel.* 21., per gli *Spartani*, *Lacedemoni*, *Ateniesi*, ed altri, TIRAQUELLO *de legib. connubial. l.* 5. *gloſ.* 1. *part.* 5. *n.* 9. *& ſeqq.* Anzi lo ſteſſo TACITO ne diſſe: *Dotem, non uxor marito, ſed maritus uxori, offert.*

Leggi Romane, che senz'alcuna distinzion de' beni ammisero all'altrui successione i maschi, e le donne ugualmente, non permisero, che le medesime senza dote corrispondente si maritassero. Benvero però soggiunsero, che non dovesse quella consistere ne' beni tutti loro devoluti, ma in quella sola quantità, che la bisogna richiedesse. Permodochè domandato il Giureconsf. *Celso*, *Quanta pecuniæ dotem promittenti adultæ mulieri curator consensum accommodare debeat? Respondit: Modus ex facultatibus, & dignitate mulieris maritique statuendus est, quousque ratio patitur* (21). E così pure si ha da un testo del Giureconsf. *Papiniano*: *Dos pro modo facultatum, & dignitate natalium recte per tutorem constitui potest* (22).

E TANTO fu stabilito per le donzelle, che successe a' di loro genitori, sotto l'altrui cura, e tutela viveano. Ma per quelle da costoro dotate, e per effetto della patria potestà, che in se richiama i beni de' figli, e per la natural affezione, soggiunsero non poters' il giudizio paterno in alcun modo convellere. *Ea quæ a patre geruntur* (prescrissero gl' Imper. *Diocleziano*, e *Massimiano*), *non decet pro disciplina militari a filiis ad irritum revocari* (23). *Quis enim talis adfectus extraneus inveniatur, ut vincat paternum? vel cui alii credendum est res liberorum gubernandas, parentibus derelictis?* (24). Onde non è a supporsi, che abbia vo-

[21] *L. quæro 60.*) *D. de jur. dot.*
[22] *L. cum post 69. §. 5.*)
[23] *L. 7. C. de restitution. milit.*
[24] *L. cum furiosus 7. in princ. C. de curat. furiosf.* Onde si ha da un testo del Giurec. *Papiniano* espresso nella

voluto il comun genitore lo interesse di uno, o più de' proprj figli, pregiudicare, *quia par affe-ctionis causa suspicionis fraudem amovet* (25). A qual effetto ne avverte *Gotofredo*: *Pater non præ-sumitur filios suos decipere velle, sed omnibus libe-ris ex æquo pater esse, omnes ex æquo amare, nulli detrahere velle, ut adijciat alteri* (26).

II. E DI ciò, oltre la presunzion della Legge de-sunta dalla natural ragione, ne convince il fatto permanente dinanzi esposto. Dopo aver il dotator D. *Antonio* ingiunto al suo universal erede di do-tar le secondogenite D. *Faostina*, e D. *Mariantonia* in duc. 3200. per ciascuna, gl' ingiunse insieme di pagar alla primogenita D. *Angela* dotata in duc. 3000., altri duc. 200.; acciocchè niuna di esse, essendo ugualmente contemplate, avesse potuto que-relarsi. Ora che la è di ottimo marito provve-duta, dello spillatico di ann. duc. 30., ed in ca-so di sopravvivenza dell' antefato corrispondente, e de' duc. 180., in mancanza de' figli, anche in proprietà donatile, non può certamente del giu-dizio paterno dolersi, siccome a di lor dovere a-scrivano le secondogenite di ciecamente eseguirlo, quantunque de' di lei doni naturali non fosser appien ornate. Ben persuase essendo, *Sed & si tantum dotem de suo aliis filiabus dare pater soli-tus probetur* (come il *Fabro* per norma di ben giudicare ne disse), *nihil de modo facultatum ipsius ultra inquirendum erit, quippe quarum æstimator alius*

---

nella L. *nec in ea 22. §. fin. 4. D. ad L. Jul. de adult. Pietas paterni nominis consilium pro liberis capit.*

[25] *L. non solum 67. §. 1. D. de rit. nupt.*

[26] *Ad L. præd.*

alius magis idoneus non sit quærendus (27).

III. TANTO però sarebbe, se in questa parte non fosse appo di Noi il Dritto Comune corretto. I statuti, che esistono in *Italia*, ed in altri luoghi (28), esistono parimenti nelle nostre Regioni, che come provvidi e salutari si sono da per tutto adottati (29); anzi con legge particolare nella nostra Capitale (30), ed altrove (31) ancor costituiti Con essi, ove sian maschi, le donne nate per trasfondersi in aliene famiglie sono dalla succession de' genitori del tutto escluse; e quindi 'l padre altra cura non deve darsi, che di maritarle. E con ragione, poicchè l'esistenza de' figli, a lui, che gli ha prodotti, tutta si appartiene, onde suo è il peso di collocargli. Ecco perche dev' egli le proprie figlie maritare; e come presso di Noi, rimosse le antiche usanze, a' matrimonj van le doti quasi sempre unite; quindi per conseguir il fine, convien la dote, che n'è il mezzo, apprestarsi. Ma se riesca al padre di affidar la giovine figlia di beltà, ed altri meriti adorna, com' è D. *Angela* ben educata, ed a spese del padre meglio istruta, a vedovo, ed attempato sposo (qual era il no-

[27] *In Cod. lib. V. tit. 6. de dot. promiss. defin. 7. n. 11.*

[28] Rapportati dal CARDINAL DE LUCA *de statutar. successionib. cum particul. statutor., & legum excludent. fœminas propter masculos, tam intra statum Ecclesiasticum, quam extra illum.*

[29] *Constit. in aliquibus de success. filior. Comit., & Baron.*

[30] *Consuetud. de success. ab intest.*

[31] Come in *Capua*, *Cajazzo*, *Sorrento*, *Bari*, ed altri luoghi.

nostro Presid. *Ambrogi* (32)), che congruamente la dotasse, non potrà mai ella querelarsi di nulla aver dal patrimonio paterno conseguito, a cagion che avendo il padre l'obbligo principale adempito, rimane dall'accessorio per mezzo della dote profettizia esonerato (33). Siccome non ostante il contrario opinar de' tempi a Noi rimoti (34), con sentenza del S. R. C. fu ultimamente ne' 10. Luglio 1802. contra la figlia del memorando Presid. D. *Giuseppe Romano* ne' seguenti termini dichiarato: *D.* Josephum Romano *jun. esse absolvendum a petitis pro parte D.* Eugeniæ Romano, *stante constitutione ejus dotium facta a q. D.* Dominico Pirelli *ejus viro in instrum. capitulorum matrimon. &c.* (35).

IV. SE così non fosse, ne avverrebbe, che la dote lungi dall'esser un peso illiquido, e tal volta anche incerto al matrim. annesso, sarebbe un debito certo, e determinato dalla Natura piuttosto, che dalla Legge Civile a pro delle donzelle costituito per la di loro porzion legitima, siccome da

[32] Vedovo di D. *Lucia Pulizzo*, e di età men corrispondente, come dal suo aspetto, a quella di anni 22. non ancor completi della sposa D. *Angela*.

[33] Si veggan i tanti nostri Scrittori citati da PAN. SUTO *controv.* 22. , che cotesto argomento han maneggiato, non con retto discernimento, anzi con fallaci assunti.

[34] Come può rilevarsi da DE FRANCHIS *dec.* 119., e da' suoi Addenti.

[35] Sentenza, che fu interposta dalla ruota dell'ill. March. *Bisogni* col suo intervento, e degli ordinarj Consig. *Cioraldi*, *Giovannelli*, *Urso*, e del successor Comm. ill. Conte *Dentice-Massarenghi* in seguito degli atti compilati appo lo Scrivano *Montanaro*.

da alcuni un tempo in van si credette (36). Ciò che direttamente si opporrebbe I. alla Costituz. fudd., con cui non essendosi quelle in vita de' genitori maritate, *in successione bonorum*, si stabilì, *præferri masculos fœminis: Dum tamen sorores, aut amitas, fratres, aut nepotes pro modo facultatum suarum, & filiorum superstitum numero, secundum paragium debeant maritare*. Paraggio, che in luogo della dote pecuniaria vien bene spesso dalla dote dell'animo, dalla prerogativa de' natali, dall'età, dalla bellezza, e da altri meriti supplito. II. In oltre ripugnarebbe alla propria natura della porzion legitima da esigersi da' figli non prima della morte de' genitori in quota di beni ereditarj da qualunque gravame esente (37); laddove la dote si esige in vita di loro, non in porzion de' beni, ma in danajo per ragion di credito col peso della riversione in mancanza de' figli ora della metà (38), ed ora di due delle tre porzioni

---

[36] Trascinati ciecamente da ISERNIA, che commentando l'additata Constituz. sì ne scrisse: *Hoc paragium non est mere legatum, immo id ab hac Constitutione debetur filiæ sicut portio hereditatis, quia repellitur a successione, & est loco legitimæ portionis debitæ jure, quam hodie deberet habere, si alium institueret, & non quoquo relicti titulo, sed per institutionem . . . Paragium istud est ejusdem juris, sicut legitima jure naturæ, & sine onere habeat libere.*

[37] *L. quoniam in prioribus 32. in fin. C. de inoffic. testam. Ipsa conditio, vel dilatio, vel alia dispositio moram, vel quodcumque onus introducens, tollatur: & ita res procedat, quasi nihil eorum testamento additum esset.*

[38] Per lo nostro patrio Dritto, che si dispone *tit. III. de succession. morient. sine fil. ex testam.*

zioni secondo le Usanze, ed i particolari Statuti richieggono (39).

V. E convien pure avvertire, che avendo il padre con qualunque maggiore, o minor quantità la figlia maritata, non può la med. dedur supplemento per lo eccedente valore in quel tempo del suo patrimonio; poicchè se in seguito diminuito si fosse, siccome la dote, essendo di sua natura intangibile, non si avrebbe potuto in nulla diminuire, così del pari essendo quello all'eventualità del detrimento esposto, intatto ne deve sempre rimanere. Ciò che da uno de' nostri più accurati Scrittori si è ne' seguenti termini proposto. *Dicas huic filiæ nullum supplementum dotis competere, augmentum patrimonii paterni tempore mortis patris non esse in consideratione, sed dictam filiam debere esse contentam dote a patre accepta in die votorum; nam cum pater tenebatur dotare, dotando in vita, jam oneri suo satisfecit, sic omnis sublata est actio filiæ solutione ejus quod debebatur, poterant enim facultates paternæ decrescere, & sic dubius*

[39] De' quali ne assicura DE MARINIS *tom. II. c. 324. n. 1. Statutum sive consuetudo in multis hujus Regni locis viget, ut decedente filiafamilias nupta absque liberis, valeat illa testamentum condere, & de tertia dotis parte disponere, & quod reliquæ duæ patri dotanti, sive ejus heredibus restituantur; id quod etiam in tabulis matrimonialibus peculiari pacto servata forma hujus statuti Partes cavere solent*. Per modo che RICCIO, essendo stato Giudice, e Governatore in XVII. paesi della Prov. del Principato Citeriore, aggiunge a DE ROSA *prax. civil. part. 1. c. 13. n. 3. Adeo ut si in aliquibus capitulis matrimonialibus non fuerit dictum pactum expresse positum, adhuc censendum sit secundum illud eas contraxisse*.

bius erat eventus; imo quia dum pater eam maritavit, & dotavit, præsumendum est, tam matrimonium, quam dotem fuisse filiæ condecentem, cum paterno amore: nullus sit vehementior, L. nec in ea D. ad L. Juliam de adulter., nec meliorem patre liberi possunt invenire amicum, L. quidam, ubi glos. D. de heredib. instituen. Reg. Merlin. *controvers. lib. 1. cap. 3. n. 4. Si paragium datur ut nubat, & hæc est nupta, non habet in quo conqueratur* (40).

VI. ECCO perchè i nostri Dottori, che tutto han controverso, sono stati da invariabil ragione coatti a denegar concordemente alla dotata dal padre l'azione del supplemento dotale (41), non altrimenti, che gli stranieri (42), ed i nostri Mastistrati l'han sempre come del tutto incompetente rimossa. Delle tante decisioni, che mi si paran dinanzi (43), siami permesso per conchiusion del pro-

---

[40] DE ROSA *ad Consuetud. si moriatur, de successionib. ab intest. n. 212. ad 216.*

[41] Per non farne quì lungo catalogo, veggasi quanti ne addita CAPECE-LATRO *tom. I. dec. 99. n. 4. ad 6.*, e il nostro recente Scrittore SORGE *encycl. cas. forens. tom. I. c. 31. n. 11., & seqq.*

[42] Tra quali 'l Senato di *Catalogna*, per le memorie tramandateci da ROMANO *consil. 1. in fin.*, e da FONTANELLA *de pact. nuptialib. p. I. claus. V. glos. 8. n. 9.*

[43] Rapportate da DE PONTE *vol. I. consil. 65., & de potest. proreg. tit. de success. mulier. n. 2.*, da TEODORO *allegat.* 82., da GRAMMATICO *dec.* 57., da MERLINO *controver. forens. centur. I. c. 3., & 8.*, da REVERTERA *dec.* 275., da DE MARINIS ivi, & *resolut. jur. lib. II. c. 94. n. 4.*, da MARANTA *di-*

scept.

proposto argumento recar soltanto quelle; che 'l nostro *Camillo Salerno* ne addita. *Quando namque pater dotem constituit* (ne dice), *non est referenda quaestio, quod incompetenter dotaverit* . . . *Vide* Alex. *conf.* 29. *lib.* 3., *ubi notat pluries ita fuisse decisum, prout in S. C. nostro Neapoletano, ut refert* Gram. *dec.* 57., *&* Afflict. *in constit. fratribus n.* 13., *ubi quod si pater uni filiae dat* 100., *alteri* 200., *tertiae* 300., *& aliae* 400., *quod non possit aliqua conqueri, quod minus habuerit, vide ibi n.* 10. *vers. quid de quaestion., & novissime in caussa* Antoniae Cangiano *cum* Caesare, *& fratribus; quae dum habuisset dotes unciarum* 40., *quae attentis facultatibus tempore mortis non ascendebant ad legitimam, petiit supplementum illius, & non obstante quod nec etiam renunciaverat, junctis actis de consensu omnium celeberrimorum Patrum, die* 9. *Aprilis* 1552. *fuit lata sententia, absolvendo d. conventos ab impetitione d.* Antoniae *actricis, referente Dom.* Joann. Andrea de Curtis, *sententia extat penes* Coppolam. *Et idem fuit decisum in causa* Lucretiae Cerellae *cum fratribus, referente* Scipione de Aretio, *Actuario* Jubeno. *Et similiter in causa* Isabellae de Rugerio *cum* Matthaeo *filio primogenito, referente* Joanne Thoma De Minadois, Mancusio *pro actor. Mag.: Nec non in causa* Francischae

---

scept. 10. *n.* 22., da ROVITO *tom II. conf.* 36. *in fin.*, e da tanti altri, che lungo sarebbe annoverargli tutti. Onde ben ne dice CONNANO in commentando il Dritto Civile *lib. VIII. c.* 8. *n.* 6. *Neque enim lexi, aut audivi coactum unquam parentem quemquam fuisse ad supplendum, quam dedisset dotem, filiabus suis, quae etiam quidquid acceperint, quamvis exiguum, liberalitati parentum suorum debeant impurare.*

cifcæ Cafanova *cum* Joanne Carolo *ejus fratre*, *vide* Gram. *dec.* 101., *taliter quod in hoc hodie non eſt amplius dubitandum*, *cum pluries fuit deciſum* (44). Anzi *Merlino* aggiugne: *Ita quod contrarium adſerere vere eſſet ponere os in Cœlum* (45).

Non compete alla dotata dopo la morte del padre azion di supplemento.

1. E QUANDO anche non ſi foſſe in vita del padre la competitrice dotata, neppure contra del ſuo erede teſtamentario l'azion del ſupplemento le competerebbe. In vero a ben intendere la noſtra Coſtituz. ogniun comprende, che la med. intanto ingiunſe il peſo a' figli, ed a' nipoti, eſſendo legittimi ſucceſſori del padre, o dell'avo, *pro modo facultatum ſuarum*, *& filiorum ſuperſtitum numero ſecundum paragium maritare ſorores*, *aut amitas*, in quanto che previde non eſſerſi quello per mancanza del teſtamento de' genitori definito, altrimenti non ſi ſarebbe data la cura con tali regole defenirlo. In maniera che l'erede ſecondo il precetto del teſtatore deve coteſto peſo adempiere, ed ove ne manca, ſecondo il precetto dalla Legge apposto. Avendo dunque il comun padre al ſuo erede ordinato dar a D. *Angela*, oltre i duc. 3000. dinanzi in dote aſſegnatile, altri duc. 200., ne ſiegue, che queſta, e non altra quantità ha ella azion di pretendere in oſſervanza dell' addotta Legge, che, ove ſiaſi la dote dal padre ſtabilita, non ha voluto eſſa ſtabilirla.

B   Alla

---

[44] *Ad Conſuet. ſi moriatur* §. *cat autem de ſucceſſionib. ab inteſt verb. paragium.*

[45] *Controver. forens. cent. I. c. 3. n. 4. in fin.*: Se così non foſſe, le doti delle monache ſarebbero perennemente a ſupplirſi, quandocchè il S R. C. con accuurato eſame il contrario ha deciſo, ſiccome ne aſſicura lo ſteſſo MERLINO *loc. cit. n. 4.*, *&* 8.

ella per fine qual' altra dote egli ebbe dalla sua moglie nel 1775. maggiore de' duc. 3000.? E qual altra fu alle sue germane D. *Faustina*, e D. *Giulia* maritate con D. *Alfonso Puoti*, e con D. *Vincenzo Ricca* dal comun padre D. *Francesco* assegnata oltre de' duc. 2000. per ciascuna, siccome gli strom. nuzziali, e 'l di lui testam. ne dichiarano?

II. SE COSI' non fosse si scuoterebbero i principali fondamenti legali, co' quali viene stabilito: *Adversus parentes patronosque, neque doli exceptio, neque alia quidem quæ patroni parentisve opinionem, apud bonos mores sugillet, competere potest. Nihil autem interest, utrum patronus ex suo contractu, an vero ex alieno conveniatur. Semper enim reverentia ei exhibenda est tam vivo, quam defuncto* (46). Ciò che l' Imper. *Giustiniano* volle in miglior forma nel 531. così confermare: *Cum apud veteres dubitabatur, an liberi parentes suos, vel liberti patronos in querimoniam deducere possent, quasi non rite in eos versatos: Quidam existimabant, nullam esse contra hujusmodi personas in integrum restitutionem, pondere naturali, vel patronali reverentia hujusmodi petulantia refragante; nisi vel ex magna causa, vel adversus turpem eorum personam: Alii autem personarum quidem, vel causæ distinctionem respuendam esse censuerunt; tunc autem tantummodo dandam esse restitutionem putaverunt, cum minor ex sua simplicitate se deceptum,* non

[46] *L. apud 4. §. 16. D. de doli mal., & met. except.* A cui ben si adatta la *L. licet 7. §. fin. 5. D. de obseq. parent. & patroni præstan.*: *Honor autem his personis habebitur ipsis: non etiam interventoribus eorum: &, si forte ipsi pro aliis interveniunt, honor habebitur.*

non ex dolo patris, vel patroni circumscriptum esse diceret. Sed ut maneat in omnibus honor parentibus, & patrono, vel patronæ illibatus, atque intactus: sancimus, nullo modo, neque adversus parentes utriusque sexus, neque adversus patronum, vel patronam dari restitutionem: Nam personarum reverentia omnem eis excludit restitutionem: cum procul dubio sit, etiam ipsas personas cavere, ne quid suæ opinioni contrarium existat (47).

E QUEL ch'è più, che l'obbligo a' legittimi successori annesso di dotar le germane si renderebbe principale; quando la Legge, che 'l semplice peso richiede di maritarle, lo rende accessorio; permodochè avendole coloro congruamente maritate, non possono dolersi di esser state incongruamente dotate; poichè adempito l'obbligo principale, estinto rimane l'accessorio. Così dopo il *Minadois* (48), nel dichiara *Merenda*. *Consuetudo non obligat eos ad dandam dotem, sed obligat maritare sorores, & amitas secundum paragium, & facultates; & proinde non injungitur hoc onus, nisi id necessarium sit, ut eas maritent. . . . Maritare ponitur per modum substantiæ, per modum autem qualitatis secundum paragium, & facultates, hæc cum adjiciuntur ad designandam qualitatem matrimonii, quæ debent invenire sororibus* (49).

III. TANTO è ciò vero, che quantunque il Princ. di *Scigliano*, prima di maritar la sua primogenita figlia col Duca di *Nocera*, e di assegnarle la do-

[47] *L. fin. 2. C. qui, & advers. quos in integr. restit. non possunt.*

[48] *Recitit. Consil. in aliquibus notat. VII. n. 20.*

[49] *Controvers. lib. XXII. n. 23.*

te promessa di gran lunga minore della legitima;
se ne fosse all'altra vita trapassato, pure non valsero i tanti di lei clamori per mezzo del Reg. *De Ponte* (50) proposti contra del fratello per lo supplemento preteso, come dotata dopo la morte del padre; perocchè a Ruote giunte fu dal S.R.C. del tutto esclusa (51). E tanto meno valsero alla secondogenita dopo la morte del padre maritata col Duca di *Andria* colla dote nel suo testam. legatale di duc. 50000. minore assai più della metà della legitima, da che ne fu del pari anch'essa dal d. S. R. C. esclusa (52). Onde sarà ben fatto al dir del nostro Reg. *Rovito* così conchiudere: *Dum filia dotata a patre vult agere ad hoc supplementum post mortem patris, non video super qua actione possit se fundare; & judicio meo altera ex duabus ei esset necessaria; nempe aut actio ad supplementum legitimæ, aut actio ad supplementum congruæ dotis, & tamen certum est ei neutram competere posse* (53).

ED ORA più certo, ed indubitato si rende per la novella prammatica pubblicata in *Palermo* ne' 20. Dicembre 1800, con cui per Legge *constituzionale, fondamentale*, e *permanente* si sono ridotte le ingenti doti delle donzelle nobili, quantunque provenienti da'monti di famiglia, alla modica somma di duc. 15000. per l'unico fine *di migliorare la* *con-*

---

[50] *Consil. 65. n. 15.*

[51] Siccome ne assicura il Reg. ROVITO *tom. II. cons. 36. in fin.*

[52] Ciocchè può rilevarsi dal d. Reg. TAPPIA, che il tutto pienamente ne discute, e dichiara *cit. cons. 65.*, *& tract. de potest. Proreg. tit. IX. de success. mulier. n. 2., & 3.*

[53] *D. cons. 36. n. 8.*

condizione de' primogeniti quali eredi universali delle famiglie, e ben anche quella de' secondogeniti, i quali verranno ad avere tanto maggior legitima di lor porzione, quanto meno i patrimonj delle di loro case saran assorbiti dalle doti con tal legge ridotte a quantità più discreta. E si aggiunse per vieppiù stabilire di non essersi la dote colla porzion legitima in alcun modo a confondere. *Le rinunzie delle donne, che vanno a marito saran per l'avvenire sostenute colla dote non eccedente i duc. 15000. nell'istesso modo, e negli stessi casi, in cui sono state sostenute fin'ora per le doti maggiori. Apparterrà poi a' padri 'l disporre gli assegnamenti delle figlie, che resteranno nubili dopo la di loro morte. Ma quando i padri morissero senza aver fatta tale disposizione, vogliamo ed ordiniamo, che si assegnino alle figlie porzioni uguali a quelle de' secondogeniti maschi da goderle fino al giorno della di loro collocazione, e della costituzione delle di loro doti. Ed in caso, che a tali donzelle sia premorta ancora la madre, vogliamo, che benanche sopra i beni materni debban godere ciò che loro spetti per legge, ma solo in usofrutto finchè non prendano stato*. E tanto basti per rimuover la dotata dalla mal dedotta azione del supplem. dotale.

I figli nascituri sono i soli maschi, come semplici eredi contemplati.

TANTO meno può a D. *Angela* competere porzion de' beni donati al genitor D. *Antonio*, ed a' figli nascituri dal matrim. contratto con D. *Maddalena Garofala* per espressa volontà de' donanti, per aperta disposizion di Legge, e per la invincibil forza del costante uso di giudicare.

I. IN fatti D. *Giuseppe*, D. *Nicola*, e D. *Diana di Martino* avendo con pubblico atto ne' 17. Aprile 1734. tutto donato al di lor germano D. *Fran-*

cesco seniore, ed a' suoi figli D. *Modestino* sen., e D. *Antonio* allora nati da D. *Angela Sosanna*, ed a' nascituri da tale, od altro matrim., soggiunsero, *Ch'essendo l'idea di essi donanti conservar perpetuamente la di loro roba nella famiglia di* Martino, *e nella linea mascolina di d.* D. Francesco, *espressamente stabilirono, che i sudd. donatarj dovessero conservare la roba sudd., e dopo la di loro morte dovesse passare al figlio primogenito mascolo, che nascerà da legittimo matrim. . . . con continuare sempre l'uno figlio primogenito mascolo all'altro* usque in infinitum, *e fino a che durerà la linea di d.* D. Francesco *in quanto alla proprietà, e dominio diretto, e rata dell'usofrutto, ed in quanto all' usofrutto ugualmente* pro rata *a' figli secondogeniti, così essi donanti d'allora donarono a' d. primogeniti maschi la proprietà, dominio diretto, e rata di usofrutto, e a' d. secondogeniti mascoli l'usofrutto* pro rata usque in infinitum *di tal maniera sempre continuandoli, e praticandoli* (54).

IL donatario D. *Francesco* col suo scritto testamento aperto ne' 15. Febbrajo 1775., e col codicillo confermato, *intendendo di riguardare parimenti 'l favore della sua famiglia, e seguitare le vestigie di d. suoi fratelli, e sorella, e che i beni si conservassero in d. famiglia, confermando il vincolo da' medesimi posto*, fondò un simil perpetuo majorasco con esserne dell' intero usofrutto i secondogeniti ugualmente partecipi (55); il quale per rifiuto

[54] Siccome ne mostra la donazione solennizzata per Not. *Giovanni Dente* esibita presso l'Attit. della G. C. *Giuseppe Guadagno*, *fol.* 4. *a t. ad* 5.

(55) Così ne addita il suo testam. appo gli atti med. sistente, *fol.* 8. *a t.*, *&* *seqq.*

fiuto di esso D. *Modestino* dal secondogenito D. *Antonio* sino a che visse si sostenne. In maniera che per morte del med. successa ne' 6. Marzo 1803., la G. C. ne' 28. del seguente mese di Aprile dichiarò appartenersi per virtù dell'uno, e dell'altro majorasco i beni pervenutigli dal padre, e da' zii, al suo primogenito D. *Francesco* jun., che nel possesso ne fu fin d'allora immesso (56).

MA come ne' fogli disposti per lo matrim. a contrarsi tra' suoi genitori intervennero l'avo D. *Francesco*, dopo aver il testam., e codicillo come sopra solennizzato, quindi *per causa, e contemplazione di tal matrim. esso D.* Francesco *con donazione* inter vivos *donò* ante partem *a d. suo figlio D.* Antonio, *ed a' figli nascituri da d. matrim. la somma di duc.* 20000. *da prendersi da sopra tutti i suoi beni ed effetti, e per lo dippiù de' beni di esso D.* Francesco, *esclusa la somma di duc.* 20000. *donati* ante partem *per contemplazione, e causa dell' anzid. matrim., debb' attendersi, ed eseguirsi la disposizione da esso* D. Francesco *fatta con testam., e codicillo* (57).

SUO esempio il primog. *D.* Modestino *concorrendo al d. matrim., e per l'amore, ed affezione, e per causa di d. matrim. . . . donò con donazione irrevocabile tra vivi ad esso D.* Antonio *suo fratello, e figli nascituri da tal matrim. tutt' i beni ad esso D.* Modestino *pervenuti dal qu. D.* Stefano di Martino *comune zio paterno . . . in proprietà, ed in usofrutto, alla quale proprietà, seguita sua morte s'intendesse consolidato l'usofrutio*

 ipso

(56) *Fol.* 44. *ad* 46.
(57) *Fol.* 27. *ad* 41., *t.* 5., *&* 6.

ipso facto, & per duas horas ante *a beneficio di esso D.* Antonio, *e figli nascituri dal d. matrim.* (58).
INTANTO l'uno, e l'altro si determinarono a così gratificarlo, inquanto che conobbero di non poter congruamente gl'indispensabili pesi del matrim. sostenere a cagion de' beni paterni in rapporto alla proprietà intangibili, ed in rapporto all'usofrutto da participarne, come ogni altro semplice secondogenito, acciocchè, usando egli liberamente de' sud. 4 duc. 20000., e de' beni ereditarj di D.*Stefano* consistenti nella masseria lo *Spinello* di mog. 10., avesse potuto il decoro della famiglia aggiatamente mantenere; altrimenti non si sarebbe l'ordinario fine prefisso conseguito. E per ciò dimostrar in modo da non potersene dubitare, quando collo stesso atto donaron eglino a D.*Maddalena* l'antefato in usofrutto, soggiunsero, *nella proprietà del med. debbano succedere i figli dal presente matrim. nascituri, come figli, e non com' eredi di esso D.* Antonio, *e come tali da ora s' intendano chiamati, e contemplati nella proprietà del med. non ostante qualsivoglia ordine, decreto, e sentimento di Dottore, che forse in contrario dettassero* (59). Siccome in questo caso vollero essi con tanta asseveranza i figli nascituri *ex propriis personis contemplare*, così nell'altro contemplar gli vollero *ordine successivo*, o sia come semplici eredi del padre, onde per tal modo potesse il med. vantaggiar la condizione del primogenito, che sebbene di maggior peso gravato, era dell'annua rendita di quasi tutt' i beni al pari de' secondogeniti semplice participante; altrimenti i di loro

---

[58] *D. fol. 27. ad 41., c. 5., & 6.*
[59] *Eod. fol. 27. ad 41., c. 11.*

loro disegni diretti al vantaggio del primog. unico sostegno della ben nota famiglia, e per la sua antichità, e civiltà de' natali, si sarebbero tutti convulsi, ed infranti dovendos' i beni donati anche a' secondogeniti trasmettere. Ecco perchè il donatario D. *Francesco* sen. degno avvocato de' poveri in quel tempo della R. Udienza *Montefuscolana* volle, che pe' medesimi non si fosse eseguita la sua testamentaria disposizione, come quella che all' intero usofrutto de' beni tutti anche i secondogeniti ammetteva. Ciò che richiese il probo, e savio avv. D. *Carlo Garfora* contutore della sposa non ad altro fine, che per esimer i beni donati dalla partecipazione de' secondogeniti, a cui erano i beni testati annessi. Onde sia ben fatto conchiudere essersi per voler de' donanti i figli nascituri, come semplici eredi del donatario, contemplati.

II. E COME tali vengon anche dalla Legge contemplati. Non v' è da ignorare di essersi con essa disposto, che quantunque il padre stipoli per lo figlio, pure per se stesso acquista; tanto che non può obbligarlo se non quando abbia la redità sua adita. *Quod dicitur* (eccone le sue voci), *patrem filio utiliter stipulari, quasi sibi ille stipularetur* (60). *Hoc Julianus scribit in patre, qui pactus erat*, Ne a se, neve a filia peteretur: *cum filia patri heres extitisset* (61). *Id est* (dichiara *Gotofredo*), *utcumque fiat heres paciscenti* (62). Se così non fosse, la stipulazione, che si è introdot-

 ta

(60) *L.* 130. *D. de V. O.*

(61) *L. Si tibi* 17. §. 4. *D. de pact.* A cui corrisponde la L. *&* *heredi* 21. §. 2. *D. eod.*

(62) *Ad d. L.*

ta per render qualunque atto efficace, e coattivo, si renderebbe del tutto inutile, ed elusoria; perocchè al dir di *Donello* „ *Quod si quid pater ita stipuletur filio, ut id in persona filii consistat, nec redeat ad patrem, placet inutilem esse stipulationem, & filio, cui per patrem acquiri nihil potest, & patri, cujus nihil interest datum, aut factum esse filio* (63).

ONDE il Giureconsulto *Bartolo* lume, e scorta de' successivi Scrittori ben a proposito avvertì doversi cotesta massima anche pe' testamenti attendere. „ *Quintus modus est, ut dicam filium, & nepotem ex eo instituo; nam nepos videtur institutus in casu quo colligitur ex verbis* Galli, *quia institutio facta de filio, & nepoti copulative intelligitur ordine successivo, & sic copulativa resolvitur in disjunctivam, facit L. cum primum §. penul. de legat. II. ... Ego dicerem, quod etiamsi testator non haberet hoc necesse facere, sed si illa copulativa esset inter personas, inter quas cadit affectio ordinata intelligitur ordine successivo, sicut hic probatur, & in L. generaliter de institutionib. & substitutionib., idem de heredibus instituendis, L. Lucius. Sicut enim alternativa resolvitur in conjunctam, ita eadem ratione conjuncta in disjunctam, & appello ordinatam charitatem, quoniam sic ab intestato successuri erant, ut hic patet* (64). Ed in oltre soggiugne. „ *Quare quid*

(63) *Tom. III. lib. 12. c. 17. n. 2. in fin.* Così in effetti dispongono la *L. 45.* e l'additata *L. 130. D. de V.O. Quodcumque stipulatur is, qui in alterius potestate est, pro eo habetur, ac si ipse esset stipulatus. Si factum conferatur in personam filii, inutilis erit stipulatio, veluti ut tenere ei vel ire agere liceat.*

(64) *Tom. III. lib. 38. tit. 2. in L. Gallus 29. §. quidam recte n. 2., & 4.*

quid in contractibus, si aliquis emit rem pro se, & filiis, & nepotibus, vel alio titulo recepit, an intelligitur ordinate; quia primario pater, deinde filii, & si quidam dicunt, quod ordinate per ea, quæ notantur infra L. si non fortem §. si libertis, supra de condiction. indeb. Ego dico æqualiter de hoc est gloss. supra de pact. L. si tibi §. si pactus, ubi dicitur, quod quando pater paciscit filio, si aliud non apparet, intelligitur pacisci ei, ut heredi. Ex quo sequitur, quod ordine successivo, cum vivus non habeat heredem, L. quod superstitis infra de acquiren. heredit., hoc est in filiis in potestate. Probatur alia ratione, nam cum pater acquirat ex sua provisione, est profectitium; quia si filio acquireret per ipsum filium acquireretur patri etiam hodie, L. dominus servo de V. O. (65).

DI CHE ne convince Gotofredo con sì precisa indiretta dimostrazione: *Donatio primo filio nascituro ex tali matrimonio facta... non valet, quia personæ non existenti donare videtur: & in non absimili causa ususfructus sine persona constitui non potest: ut hic sequi videatur, donationem sine persona esse non posse* (66). Ne persuadeno i nostri Dottori, che cotesta massima han con ottimo discernimento adottata; siccome, per tacer de' tanti, che lungo sarebbe annoverargli tutti (67); potran riscontrarsi *Surdo* (68), *De Marinis* (69), e 'l nostro *Sorge* (70);

B 6 i qua-

(65) *Loc. cit. n.* 8.

(66) *Ad L. divi Constantini* 5. *C. de natural. lib.*

(67) Vi fu MARIO CATELLO, che 'l trattato distese *de donationib. contemplat. matrim.*, il quale in questa parte vien con derisione ripreso dal Cardinale DE LUCA *t. VII. de donat. disc.* 1. (68) *Dec.* 322.

(69) *Resolut. forens. tom. I. c.* 89.

(70) *Enucleat. cas. forens. tom. II. c.* 2.

i quali han l'articolo pienamente esaminato, e molto ben discusso.

III. E NE convince pure la retta ragione, o si riguarda la persona del donante, o quella del donatario. I. Colui, che dona allo sposo, ed a' figli nascituri, intende certam. di contemplar quello, come a se ben noto, e prediletto, e non costoro tanto ignoti, quantochè inesistenti, acciocchè della liberalità usatagli possa profittare. II. E' vero, che 'l donante essendo congiunto, si presume aver pe' successori del sangue affezione, ma sempre minore però di quella per lo più prossimo a se concepita, affin di poter liberamente usare di sua successione, la quale come principale in tal caso convien riguardarsi. III. In oltre, se non avesse voluto come libero dispositore gratificarlo, ma come semplice usofruttuario, al certo, che avrebbe adoperata la cautela da gran tempo suggerita da' nostri Dottori (71) d'imitare i figli nasciturì all'acquisto de' beni donati, come figli, e non come eredi del donatario. IV. Se questi avesse avuto in mente di acquistar la proprietà di essi non per se, ma pe' figli nasciturì, non sarebbe, come il nostro D. *Antonio*, intervenuto, *tanto per se nel suo proprio nome, quanto in nome, e parte di D.* Modestino *suo fratello maggiore, e per ciascuno di loro in solidum eredi, e successori* (72); e non avrebbe stipulato *per se stesso, e d. D.* Modestino, *e ciascuno di loro in solidum, e di loro in solidum eredi, e successori* (73). Quali voci per esser primitive, e finali.

---

(71) DE PONTE *lib.I. consil.25. n.3., & consil 80. n.16.*
(72)
(73) *D. fol. 27., & 41.*

finali della stipulazione, varrebbero anche in dubbio a renderlo de' beni sudd. libero dispositore (74). V. Come gravarsi del peso della restituzione, quando non essendo espressamente apposto, la Legge gli rende a libera disposizion dell'acquirente (75). VI. Vi è più della dote riservata per assoluto patrimonio de' figli, e pure non posson costoro, se non com' eredi della madre, acquistarla. VII. In fine non vi è esempio, che pe' beni semplicemente donati a' figli nasciturí si sia da' Magistrati a di lor benefizio la spettanza deferita, se non quando fossero stati letteralmente *ex propriis personis* come figli, e non come eredi, contemplati. Anzi in contrario sono gli esempj innumerabili, de' quali sia ben fatto qui recarne alquanti.

SI era dalla Reg. Corte concessa la percettorìa della Provincia di *Basilicata* a *Paolo Tolosa*, *ejusque filio in solidum, ita ut uno mortuo penes superviventem remaneret*. Prima che 'l concessionario *Paolo* morisse la cedè a *Paolo Restigliano* precedente Reg. approvazione. Dopo sua morte la chiese per se il figlio come letteralmente contemplato. *Per Reg. Cam. fuit contrarium decisum, & ratio decisionis fuit prima, quia in facto verum erat officium prad., quamvis patri, & filio concessum, tamen non nisi patris intuitu, & contemplatione fuisse concess-*

[74] *L. talis scriptura 30. §. fin. 7. D. de legat. 1. Hanc autem scripturam non solum ad praecedentia sola legata, sed ad universa, quae testamento adscripta sunt, extendi, Gallus Aquilius, Ofilius, Trebatius responderunt: idque verum est.*

[75] Ciò che ne dichiarà *Gotofredo L. Altius* 8. C. *de servitutib. & acqu.. Res praesumitur ab origine sua esse libera... Hinc etiam inferunt rem praesumi liberam alodialem non feudalem.*

cessum, nec curandum, quod filii persona proprio nomine fuerit in privilegio expressa, quia non per hoc affirmari potest officium fuisse concessum contemplatione filii, sed solum patris . . . . sicque officium præd. respectu filii peculium profectitium dicebatur, & successive poterat pater in filii præjudicium, & citra illius consensum alteri renunciare (76).

EBBE *Gian-Vincenzo Loffredo* a se, ed a' figli nascituri molti beni donati, che, costituito in necessità, dovè a creditori ipotecare. Contra de' figli, che la ipoteca ne contraddissero, *compertum fuit fuisse per S.C. judicatum in causa creditorum* Joannis Vincentii de Loffredo, *nimirum verbum* filiis *positum in donationibus feudorum, quæ fiunt contemplatione matrimonii, qualitatem hereditariam importare* (77).

E SE così il S. R. C. decise pe' beni feudali riservati a' successori del sangue, con quanta maggior ragione non avea lo stesso per gli allodiali a giudicare? In seguito delle tante uniformi sue decisioni a favor de' creditori contra de' figli del donatario da tempo in tempo interposte (78), successe addì nostri quella, che profferì, commessario essendo il Consig. *Bosco*, a favor de' creditori del March. D. *Tommaso Trapani*, non ostante la pertinace contraddizion de' suoi figli, che aspiravano a' beni ipotecati, per esser nella donazione a cagion del matrim. fattagli dal padre anch' essi contemplati (79).

IV.

---

[76] *REVERT. dec.* 285. [77] *REVERT. dec.* 460.
[78] Che vengon recate da MOLFESIO *comment. ad consuetud. neapol. consil.* 2. *n.* 17., da SANFELICE *tom. II.*, *dec.* 200., e d'altri che per brevità si tralasciano.
[79] SORGE *enucleat. caſ. forenſ. tom. II. c.* 2. *n.* 14. *in fin.*

IV. E SIANI pure nella nostra donazione i figli non più com' eredi contemplati, potrà forse la competitrice in ipotesi così vantaggiosa a' beni donati ammetterfi, quando lo statuto, a cui i donanti uniformar si dovettero, direttam. l'esclude? Il cennato *Bartolo*, la di cui lodevol memoria, durante l' uso delle Leggi, non sarà mai spenta, a tal proposito ne avverte: *In locis, ubi sunt statuta*, quod filia, *& neptis fœminæ non succedant extantibus masculis, quod talis neptis non admitteretur, cum superest nepos ex filio masculo, quia ex præsumpta voluntate defuncti secundum statuta civitatis neptem excludit, per ea quæ dicta sunt Op. C. de impuberibus, & aliis substitutionibus L. quamvis* (80). E lo stesso pur ne dinota in sì precisi termini *Gotofredo*. *Si quis filiis tutorem, vel hereditatem; vel feudum, vel quid simile reliquerit, fœminæ non comprehenduntur, si modo a superioribus statuto, vel lege remotæ fuerint* (81).

ESSENDOSI cotesta dottrina anche pe' contratti adottata da' Consolenti (82), Trattatisti (83), Risolventi

[80] *Tom. IV. ad L. heredes mei §. cum ita D. ad S. C. Trebell. n. 4.*

[81] *Ad L. verbum 1. D. de V. S.*

[82] Quali sono fra gli antichi SOCINO *conf.* 51. *n.* 33. *lib.* 4., GURZIO il giovane *conf.* 168. *post n.* 63. *lib.* 2., ALESSANDRO *conf.* 4. *n.* 12. *vol. IV.*, *& conf.* 141. *n.* 19. *vol. VII.*, e tra' moderni MARCIANO *conf.* 1. *n.* 170., *& conf.* 16. *n.* 25., SURDO *conf.* 443. *n.* 38., ALTOGRADO *t. II. conf.* 37. *n.* 7. *ad* 8., e tanti altri, che lungo sarebbe annoverargli tutti.

[83] Fra quali PELLEGRINO *de fideicom. art.* 25. *n.* 51., FUSARIO *de fideicom. substitut. q.* 481. *n.* 1. *ad*

Tapp

ti (84), e Decisionanti (85), ebbe sì felice successo, che per massima invariabile fu da per tutto ricevuta. *Scias tamen* (ne dice il nostro *Giulio Claro*), *quod ubi adsunt statuta*, *præsumitur mentem testatoris potius fuisse conformem dispositioni statutorum*, *quam juris communis*: *&* *ad hoc allegatur* Bartol. *in* §. *cum ita n.* 4. *D. ad S. C. Trebellian.*, *&* *est communis conclusio*, *ut attestatur* Socin. *consil.* 51. *n.* 33. *lib.* 4., Curt. jun. *cons.* 168. *post. n.* 63. *lib.* 2. *Hinc infertur*, *quod stante statuto*, *quod extantibus masculis fœminæ non succedunt*: *si testator in testamento suo simpliciter instituat filios suos*, *non censetur instituisse fœminas a statuto exclusas* (86). Ed ecco che quando anche i figli non più com' eredi si avessero a contemplare, pure a' soli maschi, in esclusion delle donne tal contemplazione si ristringerebbe. E tanto basti per rimuover la dotata dall' ulterior proseguimento.

PER

7., il Cardinal DE LUCA *de fideicom. t. X. disc.* 36. *n.* 3., e POLITO *de fideicom. dissert.* 33. *n.* 101., 113., *&* *seqq.*

[84] MOLFESIO in commentando le nostre Consuetudini *par. IV. q.* 33. *n.* 6., DE MARINIS *resolut. lib. II. c.* 68. *n.* 21., AMATO *resolut.* 39. *n.* 22., ed altri molti.

[85] DE AFFLICTIS *dec.* 44. *n.* 20., DE FRANCHIS *dec.* 606. *n.* 6., *&* 10., CAPECELATRO *t. I. dec.* 3. *n.* 4., *&* 9., e la RUOTA ROMANA *dec.* 102. *n.* 12. *t. II. par.* 4. *recent.*, in maniera che ne assicura FUSARIO *de fideicom. substit. q.* 481. *n.* 10. esserli a sua difesa in esclusion delle donne, quantunque più prossime, il maschio alla successione preferito.

(86) *Lib. II.* §. *testamentum quæst.* 76. *n.* 12.

PER compimento dell'opera convien dimostrare,
che in ispiegandosi la provvidenza riservata deb-
basi 'l di lei marito costringer all'adempimento
dell'obbligo come sopra assunto, *nomine proprio*
far seguire fra lo spazio di un mese dal giorno
degli sponsali la rinunzia facienda da essa Sig. D.
Angela, *anche col suo intervento, ed in ogni caso*
esser tenuto de proprio, *obbligando da ora tutti, e*
qualsivogliano suoi beni acquisiti, ed acquirendi sotto
qualunque pretesto, e ragione (87).

L'obbligo del marito contratto de proprio è coattivo.

A rimuovernelo nè poco, nè molto soffragar gli
possono le inutili scuse addotte (88). Che igno-
rava i beni de' di lei maggiori, quando non è
a supporsi per avergli tutti e *paterni*, e *materni*,
ed *averni*, e *zierni*, e *fraterni* in quell'atto enun-
ciati. Che *fu facile obbligarsi finanche* de proprio,
su la sicura fiducia, che la moglie avesse dovuto
restar contenta dell'assegnamento del padre; ma se
così fosse stato non si sarebbe certamente il suo
obbligo richiesto. Che non può insinuarle la ri-
nunzia per *non essere approvata dalla legge, e dal-*
la sua coscienza; la quale tantomeno approvar de-
ve la inosservanza del giuramento solennem. pre-
stato. Che non possa impedirle *lo sperimento delle*
sue ragioni; ch'è quell'atto appunto, per mezzo
di cui si rende il di lui obbligo efficace, altri-
menti voto di effetto rimarrebbe. Che 'l dotante
padre nell'atto che equiparò le doti di tutte e
tre le figlie, non richiese dalle nubili la rinun-
zia; anzi la richiese col fatto, per averle voluto
in tutto, e quindi anche in essa, equiparare. Ch'
essen-

(87) *D. fol. 6.*
(88) Con istanza *fol.* 4. [illegible]

essendo quella come enormente lesiva dalla Legge riprovata, non debbasi perciò l'obbligo suo meramente accessorio osservare; ma avendo sin qui dimostrato il contrario, assi l'obbligo contratto, non men come accessorio, che come principale, ed assoluto, qual'è in se stesso, senza ulterior ritardo ad eseguire. Che procedè con sì buona fede, che non volle ne' capitoli sudd. far scrivere il corredo donnesco; anzi con somma perspicacia per non rendersene in qualunque caso risponsabile. Che *a tal meschino corredo neppure fu aggiunta una corona dalla stessa sua madre*; e con ragione per esserne la figlia come notoriamente divota bastantemente provveduta. Ed a che più oltre in van trascorrere!

L'OBBLIGO, di cui si tratta, per essersi dal marito assunto, e su de' beni proprj constituito, devesi nella sua forma specifica assolutamente adempiere. Quando anche relativo fosse al fatto alieno, e non proprio, pure essendo la dotata nella sua potestà pervenuta, si sarebbe già la stipulazion commessa. *Tamen, si opus factum est ab eo* (la Legge impone), *quem promissor prohibere non potuit, stipulatio non committetur, plane si prohibere potuit, committitur* (89). E quindi, *ex veriori magisque recepta modernorum opinione, diligentiæ non excusant, quamvis appareret constaret, quod essent exactæ, & exquisitæ ex duplici ratione in idem tendente, primo scilicet correspectivitatis actus, cum alias matrimonium secutum non esset, vel saltem non cum tanta dote; & secundo, quoniam ita de facili inter sponsum, & sponsam, seu virum, &*

(89) *L. fluminum 24. §. 6. D. de damn. infect.*

& uxorem fieri posset collusio cum dolo, & fraude tertii, alias non contracturi; ideoque spectandus est effectus, ut bene per De Ponte *de potestat. pro-Regis. tit. de successs. mulier. in rub. n. 9.*, Cavaller. *dec. 64.*, Rot. *in* Asculana *renunciat. 22. Maii 1651.*, *& 1. Junii 1652. coram* Cerro; *quarum prima est dec. 150. p. 11. recent.*, *& in aliis per add. ad* Greg. *d. dec. 241.*, *cum sit conclusio hodie recepta* (90).

ANZI 'l nostro S. R. C. così fatte semplici promesse le ha dichiate per reali, ed effettive rinunzie. Esempio ne sia la promessa, che le monache del Monistero di *S. Maria* della Città di *Salerno* in questi termini assunsero: *Dette monache promettono al tempo della professione, che* Giuditta Isciabica *farà, fare con effetto &c., che d.* Giuditta *con loro autorità abbia da renunziare in forma &c. a beneficio di* Gian-Tommaso *suo padre, e suoi eredi, e successori &c., e di d. rinunzia farne fare istrom. pubblico con tutte le clausole a consiglio di savio di esso* Gian-Tommaso (91). Non avendo ella rinunziato pretese il Monistero esser a parte delle successioni devolute ad *Anna Longo* in qualità di erede del suo marito *Francesco Isciabica* (92). Ma in vano, poichè ne' 12. Gennajo 1631. al riferir del Consig. *Andrea Provenzale*, si determinò, *non esse opus alia renunciatione, sed esse habendam*

pro

---

(90) *Cardinal.* De Luca *tom. VIII. de credit.*, *disc. 124. n. 11.*

(91) Secondo il rapporto di FRANCESCO MERLINO *controv. cent. 1. cap. 4. in princ.*

(92) Passata di poi a seconde nozze con esso FRANCESCO MERLINO *loc. cit. cap. 3. n. 3.*

pro facta (93). Nè valse il gravame della riclamazione, essendosi a relazione del Consig. *Ettore Capece Latro* sì fatta determinazion appien confermata (94).

MA l'obbligo, che s'impugna, ov' è che relativo sia al fatto alieno, quando costituisce il fatto proprio del promissore. Così la Legge apertamente il dichiara. *Sicut reus principalis non alias, quam si de sua persona promittat obligatur: ita fidejussores non alias tenentur, quam si se quid daturos vel facturos promittant* (95). *Quod si effecturum se, ut Titius daret, spoponderis, obligatur* (96). Onde a tal uopo il *Cardinal de Luca* ne disse: *Ubi promissio sit magis propria, quam aliena, quamvis pro implemento alienum factum admixtum sit, ac requiratur; puta quia promiserit quis facere consentire, vel facere accedere aliquem contractui, sive aliquem in fidejussorem præstare, tunc etenim, licet in verbis promissio videatur facti alieni, tamen vere est potius promissio facti proprii, quod promittens adimplere tenetur, alias ad quanti interest, & de hoc agitur apud* Dunozett. *dec.* 1008. *n.* 3. *ubi concordantes, & est de jure absolutum* (97).

MA

(93) *D. cap.* 4. *in fin.*
(94) *Loc. cit. cap.* 8. *n. fin.* 10.
(95) *L.* 65. *D. de fidejuss. & mandatorib.* A cui corrisponde la *L. qui autem* 14. §. 2. *D. de constit. pecun.* *Sed & si quis certam personam fidejussuram pro se constituerit, nihilominus tenetur, ut Pomponius scribit: Quid tamen, si ea persona nolit fidejubere? Puto teneri eum, qui constituit, nisi aliud actum est.*
[96] *Inst. lib. III. tit.* 20. *de inutilib. stipulationib.* §. 3.
[97] *D. tom. VIII. disc.* 124. *n.* 9.

MA ciò non ostante per la scrupulosa religione, che nel cuore degli ottimi Magistrati risiede, all' obbligo come sopra contratto, ad evitar ogni sinistra interpetrazione, il promissor aggiunse. *Ed in ogni caso esser tenuto de proprio, obbligando da ora tutti e qualsivogliano suoi beni acquisiti, ed acquirendi, sotto qualunque pretesto, e ragione* (98). Ora con qual altro pretesto potrà convellersi, quando la Legge ben mille volte ha prescritto, che come relativo al fatto proprio del promissore, e non al fatto altrui, si abbia rigorosamente ad osservare. *At si quis velit factum alienum promittere: pœnam, vel quanti ea res sit potest promittere. Cæterum, ut alii detur, nihil interest mea. Plane si velim hoc facere, pœnam stipulari conveniet; ut si ita factum non sit, ut comprehensum est, committatur stipulatio etiam ei, cujus nihil interest, pœnam enim cum stipulatur quis, non illud inspicitur, quid intersit, sed quæ sit quantitas, quæque conditio stipulationis* (99). *Non solum res in stipu-*

la-

---

[98] *Cit. fol. 6.*

[99] *L. stipulatio ista 38. §. 2. & 17. D. de V. O.* Che DONELLO *comment. jur. civil. t. III. lib. 12. c. 18. n. 6.* così ne dichiara: *Ulpianus ibidem utrique isti dubitationi occurrens ratione subjecta ostendit, nihil istorum obstare, quominus in hac specie pœnam utiliter stipulemur. Pœnam enim, inquit, cum stipulatur quis, non illud inspicitur, quid intersit, sed quæ sit quantitas, quæque conditio stipulationis. Bene ait conditionem hic inspici, ut significet promissore alteri non dante, aut faciente, quod promisit, jure certo effici, ut pœna promissa committatur, quamvis stipulantis non intersit. Quodcumque enim promittitur sub conditione, in ea causa est, ut conditione existente debeatur L. a Titio 108. D. de V. O. Pœna*

autem

latum deduci possunt, sed etiam facta, ut si stipulemur aliquid fieri, vel non fieri, & in hujusmodi stipulationibus optimum erit pœnam subjicere, ne quantitas stipulationis in incerto sit, ac necesse sit actori probare, quod ejus intersit (100).

ECCO perchè il S. R. C., non potendo violar la suprema autorità delle Leggi, ne' 14. Giugno 1562. giunte le due Ruote, nelle quali allora consisteva, precedente accurato esame, costrinse il marito all' osservanza, quantunque non si fosse obbligato *de proprio*, ma avesse semplicem. promesso, *curare, & facere realiter, & modis omnibus, & cum effectu, ita quod faciendo posse suum non excusaretur*, non ostante di aver preteso essergli riuscito impossibile di far la moglie rinunziare (101).

Conchiusione.

NON essendosi finora, che già decorsi sono anni quattro, non che un mese dal dì degli sponsali, procurata la promessa rinunzia correlativa alla dotazione, si è omai la condizion verificata, e quindi la stipolazion commessa per modo che il promissiore deve onninam. prestar la pena in osservanza di quello stesso istrom., per virtù di cui ha egli coatto il dotante al pagamento della dote costituita, essendo ben noto: *Quod quisque juris*

---

autem promittitur sub conditione, non si intersit stipulantis, sed si promissor non dederit, aut fecerit alteri, quod se illi daturum, facturumve promisit. Quare dum extiterit hæc conditio, solum hoc inspici oportet, nec quidquam quærendum amplius ad pœnæ obligationem.

(100) *Instit. lib. III. tit. 16. de V. O. §. fin. 7.*

(101) Per memoria rimastaci da DE FRANCHIS *dec.* 624.; la quale, oltre de' suoi Addenti, vien da RODOERIO *cons.* 25. con ottime ragioni commendata.

juris in alium statuerit, ut ipse eodem jure utatur (102); altrimenti *nimis absurdum esset partim evertere instrumentum partim firmare*. Ed a che dir di più, se *latæ culpæ finis est non intelligere id, quod omnes intelligunt* (103)? Tanto dunque basti aver fin quì esposto per rimuover esecutivam. l'azione del supplem. dotale, e dalla porzion virile dalla moglie dedotta, e l'eccezione dal marito proposta. *Cætera &c.*

GAETANO FORTUNATO.

Imprimatur
Suarez-Coronel.

(102) *Lib. II. tit. 2. D.*
(103) *L. 223. D. de V. S.*

SE le ragioni addotte si fossero esaminate, e discusse; non avrebbe certamente la Reg. Cam., h iun inteso, non ostante la Reg. decretaz. *auditur*, interposte ne' 17. Agosto 1803. il seg. dec. da' competitori appien accettato.

BENE fuisse prov. per Dom. causa Comm. in ejus dec. diei 21. Julii curr. anni, fol. 58. at., & enplicando provisionem reservatam in dec. Dom. Causa Comm. diei 29. ejusd. mensis, & anni, fol. 70. at., terminus dec. præd. diei 21. Julii impartitus currat etiam super deductis in memoriali D. Francisci de Martino, *fol. 70., & supplicatione d. D.* Francisci, *& ejus fratris D.* Nicolai, *fol. 71., ac in comparitionibus, fol. 1., & 4. proc. laudat. in auctor.*

MA per lo gravame della restituzione *in integrum* proposto dal minore D. *Modestino*, a discutersi collo 'ntervento dell' ottimo Sign. Presid. *di Giorgio*, a cui han formalm. i suoi fratelli maggiori inerito, se ne attende fermamente la revocazione.

Gaetano Fortunato